REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALMI

riunito in camera di consiglio e composto dai sigg. magi[redacted]

dott. [redacted] Presidente

dott. [redacted] Giudice

dott.ssa [redacted] Giudice

ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 875 dell'anno 2017 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, vertente

tra

[redacted] (c.f. [redacted], nata a Polistena il 3/11/1990), rappresentata e difesa dall'avv. [redacted] Conti

- *ricorrente* -

e

[redacted] (c.f. [redacted], nato a Gioia Tauro il 10/08/1980), rappresentato e difeso dell'avv. [redacted]

- *resistente*-

Oggetto: separazione giudiziale.

Conclusioni: come da verbale di udienza del 20/11/2019

* * *

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

Con ricorso depositato in data 17/05/2017 [redacted] ha chiesto la declaratoria di separazione giudiziale dal coniuge [redacted], con affido esclusivo della figlia minore di età [redacted] (nata a Polistena il 21/04/2011) collocata presso di sé ed assegnazione della casa familiare, con previsione in danno del resistente di un assegno di € 400,00 quale contributo al mantenimento per la figlia.

La ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio con [redacted] in data 26/05/2009 in Rosarno (trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, atto n. 2, part I serie A, anno 2009) e che dall'unione è nata la figlia [redacted], ha dedotto che nel tempo è venuta meno irreversibilmente la comunione morale e spirituale sulla quale si sorregge un matrimonio. Ha precisato che il coniuge è stato tratto in arresto

Firmato Da: [redacted] Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3f49bb16612d34f44bf6704fa0702af1

prima che nascesse [redacted] e da allora ha avuto con la figlia solo incontri saltuari presso l'istituto carcerario che, peraltro, hanno determinato nella piccola un oggettivo disagio; sulla base di tale condizione ha giustificato la richiesta di affido esclusivo.

Il resistente [redacted] si è costituito non contestando il venir meno dei presupposti fondanti il vincolo matrimoniale ma contestando la presunta sua inidoneità a svolgere la funzione di padre ed anzi invocando la tutela del suo diritto/dovere alla bigenitorialità. Ha riferito che sino al 2013 il rapporto coniugale è proseguito nonostante la sua detenzione carceraria ed anche i contatti con la figlia sono avvenuti con regolarità sino a quando la moglie li ha inspiegabilmente interrotti, impedendo la frequentazione della piccola anche con alcuni dei parenti paterni come invece prima avveniva. Ha chiesto il riconoscimento dell'affido congiunto ed in ogni caso la tutela del diritto anche della minore agli incontri con il padre; ha manifestato la disponibilità a contribuire economicamente al mantenimento della figlia con un assegno mensile di € 200,00 a far data dalla sua scarcerazione. In via riconvenzionale ha chiesto il risarcimento del danno proprio in relazione all'illegittima condotta della ricorrente di interruzione dei rapporti padre/figlia.

In fase presidenziale è stato disposto l'affido esclusivo della minore alla madre con assegnazione della casa coniugale ed obbligo a carico del resistente di un assegno di contribuzione al mantenimento della figlia di € 200,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.

Con sentenza n. 304/2018 il Tribunale ha pronunciato declaratoria di separazione limitatamente al profilo dello status.

In via istruttoria è stata disposta consulenza tecnica specialistica al fine di valutare la "*condizione di vita della minore ed il suo stato psicologico con particolare riferimento alla figura paterna, nonché indagare sul percorso di ripristino del rapporto figlia/genitore anche individuando eventuali fattori negativi attribuibili ad alcuna delle parti interessate al complessivo rapporto genitoriale e familiare*" (dott. [redacted], relazione depositata in data 24/09/2019).

All'udienza del 20/11/2019 le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione al Collegio con termini di legge per il deposito delle memorie conclusionali e di replica.

Il Collegio ritiene che la separazione tra le parti, già sancita con la sentenza n. 340/2018, debba essere regolata dalle previsione specifiche che seguono.

I – Dall'unione tra [redacted] e [redacted] è nata la figlia [redacted] (in Polistena il 21/04/2011).

Firmato Da: [redacted] Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3f49bb16612d34f44bf6704fa0702af1

Si è detto che in fase presidenziale è stato disposto l'affido esclusivo in favore della madre.

Il Collegio ritiene che tale determinazione debba essere, allo stato, confermata sussistendo i presupposti per derogare al criterio ordinario di affidamento dei figli minori in modo condiviso tra i coniugi.

E' noto che a seguito della novella di cui alla L. n. 54/2006 è stato introdotto all'art. 337 ter c.c. il principio generale dell'affido condiviso dei figli ad entrambi i genitori, essendo questo in via prioritaria il sistema normalmente più adeguato alla crescita equilibrata dei minori ed allo sviluppo del rapporto genitoriale.

L'art. 337 quater c.c., tuttavia, faculta il Tribunale a disporre l'affidamento esclusivo ad uno solo dei coniugi quando il regime della condivisione sia contrario all'interesse della prole; profilo questo da porre motivatamente a base del provvedimento.

E' consolidato nell'elaborazione dottrinale e giurisprudenziale il principio secondo il quale in tema di affidamento dei minori il criterio fondamentale cui deve attenersi il giudice della separazione è costituito dall'esclusivo interesse morale a materiale della prole il quale, imponendo di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore, richiede un giudizio prognostico circa la capacità del singolo genitore di crescere ed educare il figlio, da esprimersi sulla base di elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascuno in passato ha svolto il proprio ruolo, con particolare riguardo alla capacità di relazione affettiva, nonché mediante l'apprezzamento della personalità del genitore ed ancora con valutazione sulla concreta possibilità e volontà di gestione anche quotidiana delle esigenze dei minori (Cass. n. 14728 del 19/07/2016).

E' l'interesse dei minori, dunque, l'unico obiettivo che deve orientare la scelta del regime dell'affido nella patologia del rapporto di coniugio.

Proprio l'esclusiva preminenza del predetto superiore interesse giustifica l'affermazione per la quale l'affido condiviso non è di per sé impedito dall'esistenza di una conflittualità pur se aspra tra i coniugi, salvo che cioè abbia in concreto effetti pregiudizievoli sui figli, alterando e ponendo in serio pericolo il loro equilibrio e sviluppo psico-fisico (Cass. n. 27 del 3/01/2017).

Così come, in astratto, neanche la commissione di reati da parte dell'uno nei confronti dell'altro costituisce in senso assoluto un fatto dotato di assorbente influenza sul regime di affidamento più consono, in virtù della preminenza che riveste in tali procedimenti l'interesse del minore, da intendersi come riferito alle sue fondamentali ed imprescindibili esigenze di cura, educazione, istruzione e sana ed equilibrata crescita

Firmato Da: [redacted] Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3f49bb16612d34f44bf6704fa0702af1

psicologica, e possono, pertanto, fondare la domanda di affidamento esclusivo (Cass. n. 18559 del 22/09/2016).

I presupposti sui quali modulare l'affido dei figli minori sono efficacemente riassunti in una delle ultime pronunce della Suprema Corte in materia: "Il giudizio prognostico che il giudice, nell'esclusivo interesse morale e materiale della prole, deve operare circa le capacità dei genitori di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione determinata dalla disgregazione dell'unione, va formulato tenendo conto, in base ad elementi concreti, del modo in cui i genitori hanno precedentemente svolto i propri compiti, delle rispettive capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore, fermo restando, in ogni caso, il rispetto del principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, i quali hanno il dovere di cooperare nella sua assistenza, educazione ed istruzione" (Cass. n. 30191 del 20/11/2019).

Ed è opportuno evidenziare che la centralità dell'interesse del minore giustifica la scelta di un regime piuttosto che dell'altro senza che ciò equivalga necessariamente ad una valutazione di disvalore di uno dei genitori o di sua inadeguatezza genitoriale, atteso che l'opzione della concentrazione dell'affido su uno solo dei genitori può essere dettata anche dalla considerazione che per contingenti condizioni di vita l'altro non è nella possibilità di assicurare la costante collaborazione e le tempestive interlocuzioni dalle quali non può prescindere l'affido congiunto.

Del resto nel modulo di affidamento monogenitoriale della prole il genitore affidatario concentra in sé solo l'ordinario esercizio della titolarità genitoriale, ma le decisioni di maggior interesse per la prole continuano ad essere adottate da entrambi i genitori atteso che anche il genitore non affidatario mantiene il dovere/diritto all'esercizio concreto della titolarità e responsabilità genitoriale in ordine alle scelte ed alle determinazioni più rilevanti sulla salute, sull'educazione, sull'istruzione, sulla residenza abituale, sulle condizioni di vita.

La concentrazione della genitorialità e della responsabilità in capo ad uno dei genitori non rappresenta, infatti, un provvedimento che incide sulla titolarità in capo ad uno solo dei genitori della responsabilità genitoriale, modificandone solo l'esercizio. Il genitore non affidatario ha, infatti, sempre il diritto ed il dovere di vigilare sulla salute, sulle condizioni di vita, sulla educazione e sulla istruzione del minore, e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al suo interesse

Firmato Da: [redacted] Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3f49bb16612d34f44bf6704fa0702af1

(cfr. Trib. Milano del 20/03/2014 *su Diritto di Famiglia e delle Persone 2014, 3, I, 1122*; Trib. Milano n. 6910 del 20/06/2018 *su Guida al diritto 2019, 5, 70*).

Ciò posto, nel caso in esame le acquisizioni in atti danno evidenza di oggettivi elementi che rendono più rispondente all'interesse del minore l'affidamento esclusivo alla madre.

E' emerso, infatti, che sin da prima della nascita di [redacted] il resistente si trovava in stato di reclusione e che tale vincolo (protrattosi nelle more ininterrottamente) continuerà ancora per diversi anni.

L'impossibilità per [redacted] di avere liberi rapporti anche solo telefonici con la ricorrente rende oggettivamente arduo il comune esercizio quotidiano di tutte quelle attività necessarie per esplicare la titolarità genitoriale.

Dunque, l'affidamento di [redacted] va riconosciuto alla ricorrente in via esclusiva.

Il che non vuol significare – come già detto – che il padre è esonerato o escluso dalle normali responsabilità genitoriali, né che in presenza di una qualsiasi futura opportunità di libero contatto si possa modificare il regime oggi affermato.

Al genitore affidatario sig.ra [redacted] va conseguentemente assegnata la casa coniugale sita in Rosarno alla [redacted] 20.

II – In ordine al contributo economico per il mantenimento della figlia che, ai sensi dell'art. 337 ter comma 2 c.c., grava sul genitore non affidatario o non collocatario il Collegio ritiene di doverlo determinare nella misura di € 200,00 mensili (rivalutabile annualmente secondo indici Istat e da versarsi entro i primi cinque giorni del mese), oltre al 50% delle spese straordinarie (previa documentazione), non essendo emerso dall'istruttoria alcun ulteriore significativo elemento di valutazione delle condizioni patrimoniali dei coniugi rispetto a quelli presuntivi già valutati in fase presidenziale.

E' noto che l'art. 337 ter comma 2 c.c. pone a carico di entrambi i genitori l'onere di contribuire al mantenimento dei figli minori di età ed anche di quelli maggiorenni sino a quando non abbiano raggiunto (senza colpa) l'autosufficienza economica.

Nel parametrare la misura di tale contribuzione deve tenersi conto delle condizioni economiche del coniuge obbligato, delle esigenze di vita dei figli e del tempo di permanenza presso ciascun genitore; in particolare, nella valutazione delle condizioni economiche, rilevano le capacità di lavoro, sia professionale che casalingo, di ciascun coniuge, e la complessiva capacità economica del coniuge obbligato.

Seppur il generale principio sull'obbligo di mantenimento verso i figli imporrebbe di garantire loro un tenore di vita analogo, per quanto possibile, a quello goduto in costanza di unità familiare, è condivisa nell'elaborazione giurisprudenziale l'affermazione secondo la quale la disgregazione familiare comporta oggettivamente un

Firmato Da: [redacted] Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3f49bb16612d34f44bf6704fa0702af1

aumento dei complessivi costi di gestione sicché anche i bisogni dei figli possono subire la ripercussione della minore potenzialità patrimoniale dei genitori.

La Suprema Corte al riguardo ha sancito:

- "*A seguito della separazione dei coniugi o dei conviventi more uxorio, nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre all'apprezzamento delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto*" (Cass. n. 19455 del 18/07/2019);
- "*L'art. 148 c.c. — allorché prescrive che entrambi i coniugi sono tenuti ad adempiere all'obbligazione di mantenimento dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo — non detta un criterio automatico per la determinazione dell'ammontare dei rispettivi contributi, costituito dal calcolo percentuale dei redditi dei due soggetti, ma prevede un sistema completo ed elastico di valutazione. Pertanto, in tema di separazione e divorzio, il giudice chiamato a rideterminare l'assegno di mantenimento dei figli, non può disporne l'aumento in ragione della sola ingente disponibilità economica del padre, ma deve valutare, in linea con quanto previsto dall' articolo 337-ter c.c. , le attuali e concrete esigenze di vita del minore, tenuto conto del tenore di vita goduto da questi in costanza di matrimonio, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti dagli stessi, provvedendo ad una valutazione comparativa dei redditi di entrambi i coniugi*" (Cass. n. 25134 del 10/10/2018).

L'obbligo alla contribuzione permane anche per il genitore disoccupato o inoccupato o privo di reddito. Di tali eventuali profilo è necessario, ovviamente, tenere in debito conto nella quantificazione del contributo.

Proprio in applicazione di tali principi, sulla base dei criteri orientativi in uso presso il Tribunale ed avuto riguardo all'oggettiva circostanza che [redacted] è da tempo recluso ed è privo di adeguato reddito (risulta anche ammesso ai benefici del c.d. gratuito patrocinio), il Collegio ha ritenuto di determinare come sopra il contributo in favore della figlia [redacted].

III – In ordine agli altri profili attraverso i quali si articola la responsabilità genitoriale ed in particolare alla regolamentazione del rapporto tra la figlia minore ed il genitore non affidatario o non collocatario, va osservato che in sede presidenziale non è

Firmato Da: [redacted] Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3f49bb16612d34f44bf6704fa0702af1

stata disposta alcuna misura provvisoria in ragione della mancanza da diversi anni di una relazione significativa tra [redacted] ed il resistente.

Le circostanze fattuali, invero, risultano nella fattispecie del tutto peculiari e non agevolano la costruzione di un provvedimento giudiziale che delinei le modalità di incontro tra padre e figlia o anche solo un percorso a ciò finalizzato.

In tal senso va osservato che [redacted] ha iniziato il suo periodo detentivo quando ancora [redacted] non era nata. Tale situazione – che si è protratta interrottamente sino a oggi e che dovrebbe proseguire ancora per 7 anni circa – ha determinato inevitabilmente l'impossibilità di realizzare un ordinario rapporto tra padre e figlia, sicché la dinamica della privazione della libertà personale del genitore nell'ambito della responsabilità genitoriale non va scrutinata nell'ottica del mantenimento del rapporto con la figlia con il minor pregiudizio possibile bensì nel più problematico risvolto della creazione di un rapporto mai prima instaurato.

Ed in questa complicata prospettiva non hanno certamente apportato elementi utili né l'interruzione delle visite tra il padre e la figlia senza un tentativo di affiancare a quest'ultima una figura professionale di supporto che potesse "accompagnarla" in questo delicato momento (solo nel 2017 la madre si è rivolta ad una specialista in neuropsichiatria infantile/psicoterapeuta cognitivo-comportamentale), né l'inerzia del padre che sino all'inizio del procedimento di separazione giudiziale (quasi quattro anni dopo) non ha attivato alcuna richiesta per far valere il suo dovere/diritto alla bigenitorialità.

In punto di diritto non v'è alcun dubbio che lo stato di detenzione del genitore non è di per sé un valido motivo di interruzione o limitazione del rapporto con i figli minori, sebbene sia innegabile che lo stato detentivo crei delle difficoltà nella pratica attuazione.

Il diritto del genitore e del figlio a conservare il rapporto genitoriale nonostante lo stato detentivo del primo trova, del resto, conferma in una serie di fonti nazionali e sovranazionali.

A titolo esemplificativo, l'articolo 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea sancisce il diritto del minore a intrattenere regolarmente rapporti personali e diretti con entrambi i genitori (con l'eccezione, ovviamente, delle particolari ipotesi in cui detta frequentazione sia di pregiudizio per il figlio), così come l'articolo 9 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo contiene l'invito agli Stati a vigilare affinché il bimbo non sia separato dai genitori contro la loro volontà ove non necessario per il suo bene, ed ancora le Regole Penitenziarie Europee che all'art 24 si occupa del mantenimento delle relazioni familiari del detenuto.

A conferma dell'importanza dell'obiettivo di realizzare le condizioni per garantire al minore di età di sviluppare il miglior rapporto possibile con il genitore in stato di

Firmato Da: [redacted] Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3f49bb16612d34f44bf6704fa0702af1

detenzione carceraria è utile il richiamo al Protocollo di intesa siglato nel 2018 dal Ministero della Giustizia anche con l'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza (la c.d. Carta dei diritti dei figli di genitori detenuti) che all'art. 1 auspica che nelle misure di attuazione della pena si tenga conto anche delle "superiori" esigenze dei figli minori, all'art. 2 traccia linee guida per le visite dei minorenni all'interno degli istituti penitenziari (con l'auspicio, tra l'altro, alla predisposizione delle sale di attesa e delle sale colloqui attrezzate con la "spazio bimbi"; con l'invito all'ausilio di "gruppi di esperti" a sostegno dei minorenni anche per monitorare la loro esperienza di visita nelle strutture detentive) ed all'art. 3 delinea interventi per agevolare il rapporto genitoriale anche al di là dei tradizionali colloqui soprattutto per le ipotesi in cui la distanza non consenta ai minori un costante incontro con il genitore (con l'auspicio che sia autorizzato "*in maniera più sistematica il ricorso all'utilizzo della telefonia mobile e di internet, comprese le comunicazioni tramite webcam e chat*").

In questo contesto non deve essere, tuttavia, dimenticata la centralità dell'interesse del minore di età (da ritenere sempre superiore) sicché ogni valutazione non può prescindere dalla preliminare verifica caso per caso che il rapporto con il genitore detenuto risponda effettivamente al "bisogno" del minore di età.

E fermo restando, ovviamente, l'ulteriore specifico filtro che l'autorità che gestisce la misura penale deve operare in rapporto alle specifiche esigenze del settore.

Nel caso di specie si è detto che la difficoltà nel rapporto tra il resistente e la figlia [redacted] è caratterizzata dalla peculiare circostanza che la piccola non ha mai vissuto con il padre (detenuto sin dalla sua nascita) con il quale non ha avuto la possibilità di creare un rapporto "normale", e che gli incontri si sono interrotti da parecchi anni per la dedotta "difficoltà" della piccola di accettare la situazione di restrizione del padre. Sicché processualmente l'obiettivo della verifica non è tanto l'individuazione di modalità di correlazione tra padre e figlia che aiutino a non disperdere un rapporto già esistente bensì l'accertamento dell'effettività del "problema" relazionale della minore e la conferma della fattibilità di un percorso che crei ex novo il rapporto tra le parti.

In quest'ottica è stata disposta una consulenza tecnica d'ufficio per indagare "*l'attuale condizione di vita della minore ed il suo stato psicologico con particolare riferimento alla figura paterna, nonché indagare sul percorso di ripristino del rapporto figli/genitore anche individuando eventuali fattori negativi attribuibili ad alcuna delle parti interessate al complessivo rapporto genitoriale e familiare*".

Le risultanze della CTU redatta dalla dott.ssa [redacted] – rispetto alla quale non sono pervenute osservazioni critiche – sono indicative dei riflessi negativi che l'assenza del padre ha provocato nel percorso di crescita di [redacted].

Firmato Da: [redacted] Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3f49bb16612d34f44bf6704fa0702af1

In tal senso la dott.ssa [redacted] ha evidenziato: "… *Nella vicenda di* [redacted] *la presenza del padre così articolata non ha consentito la creazione di un rapporto significativo e soprattutto un accesso libero e sufficientemente autonomo della bambina alla figura paterna, sebbene la madre riferisca di avere a sue spese sostenuto tutti i viaggi necessari per raggiungere il padre nei vari istituti di detenzione. E' evidente che in questa situazione la ricaduta della mancanza di libera fruizione della figura paterna e la complessità di elaborazione del vissuto di mancanza (la detenzione va compresa e accettata) in assenza di informazioni che chiariscano e illuminino sulla vicenda, è enorme. In un contesto come quello in cui cresce* [redacted] *è complicato farsi un'idea di suo padre, comprenderne motivazioni e funzionamento, riuscire a creare una immagine interna. Ciò è ovviamente è da ricondursi in gran parte all'assenza di precondizioni necessarie affinché la bambina potesse con tranquillità accostarsi alla figura paterna* …" (pag. 14 e 15).

E' fuor di dubbio, quindi, che [redacted] allo stato non è in una condizione psicologica che consenta un ordinario rapporto con il padre; e la ragione di siffatta situazione è da rinvenirsi proprio nella citata dinamica che ha caratterizzato la sua crescita.

Le difficoltà della figlia minore di rapportarsi al padre nell'ambiente carcerario nel quale egli si trova non possono essere attribuite ad ulteriore cause esterne o a condizionamenti dell'altro genitore; quanto meno l'atteggiamento dell'altro genitore non costituisce una causa rilevante.

Del resto proprio la peculiarità della vicenda impone al resistente un particolare approccio rispetto al rapporto genitoriale, non potendo egli limitarsi a considerare gli incontri con la figlia la normalità e gli "insuccessi" una lesione del proprio diritto tout court ("… *Il padre a sua volta può, in tali circostanze, "rimanere vittima delle proprie reazioni istintive, figlie di quella logica della contrapposizione in risposta ai soprusi subiti o presuntamente tali rispetto al suo ruolo genitoriale, che espone ad ulteriori accuse (ad esempio di essere aggressivo, di spaventare il bambino etc.) generando quindi un risultato opposto a quello voluto.(..) I padri tentano cioè di risolvere il conflitto in cui si trovano attraverso il conflitto stesso, senza rendersi conto che il mezzo attraverso il quale si è cercata la soluzione, è in realtà il problema …*" – pag. 15 della CTU).

La dott.ssa [redacted] all'esito delle superiori considerazioni ha indicato un possibile percorso, un tentativo per verificare se si può creare un rapporto tra [redacted] ed il padre; ha, in tal senso, evidenziato che "*A tal fine, tenuto conto dei tempi della detenzione, potrebbe essere utile lavorare nella direzione della gestione del dolore e della rabbia, sia nel padre che nella figlia, ciò potrebbe trasformarsi in piccole, ma significative, modifiche nel rapporto tra i due. Sembra percorribile la strada di un lavoro di sostegno*

Firmato Da: [redacted] Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3f49bb16612d34f44bf6704fa0702af1

psicologico al fine di permettere alla minore di conoscere suo padre attraverso anche una graduale conoscenza dei fatti e della realtà paterna nonché, se accettato, un lavoro di supporto psicologico al padre rispetto alle competenze minime per favorire un approccio più sereno e gratificante con la sua bambina" (pag. 15 e 16 della CTU).

Il Collegio condivide le conclusioni cui è pervenuto il CTU; del resto, si ribadisce, nessuna delle parti ha formulato osservazioni critiche.

In questo contesto il Tribunale non ritiene necessario dettagliare le modalità di relazione del padre con la figlia in rapporto all'affido esclusivo riconosciuto all'altro coniuge; si tratterebbe, infatti, di previsioni del tutto astratte.

Risulta più utile, invece, dare impulso al percorso suggerito dalla CTU incaricando all'uopo il Coordinatore dei Servizi Socio-Sanitari competente per territorio. E' evidente che le attività di indagine e di sostegno sulla minore di età potranno essere autonomamente intraprese mentre il successivo momento della correlazione con il padre detenuto presuppone il realizzarsi delle necessarie condizioni (logistiche ed anche autorizzative da parte dell'autorità del gestisce la pena).

IV – La domanda di risarcimento danni articolata dal resistente non risulta fondata.

Invero le risultanze probatorie – ed in particolare gli accertamenti specialistici computi dal CTU – hanno evidenziato che l'interruzione degli incontri tra [redacted] ed il padre non è avvenuta per cause attribuibili alla madre ma per una oggettiva difficoltà elaborativa della bambina.

Certamente la ricorrente non ha agevolato l'istaurarsi di tale rapporto – si è detto che non ha ritenuto di rivolgersi prima ad una figura professionale che affiancasse la piccola nei momenti delle sue prime difficoltà – ma questo contegno non è sufficiente ad integrare una responsabilità aquiliana ai sensi dell'art. 2043 c.c. Va ricordato, peraltro, che neanche il padre ha posto in essere tutte le condotte utili a mantenere il rapporto con la figlia essendo rimasto inerte sino all'inizio del procedimento di separazione giudiziale (quasi quattro anni dopo l'interruzione degli incontri).

Si dispone la compensazione delle spese di lite atteso che – al di là della domanda di risarcimento danni sulla quale non vi è stata effettiva trattazione ed istruttoria – le diverse prospettazioni delle parti hanno riguardato profili su diritti indisponibili ed parte meramente valutativi (come le modalità dell'affido).

P.Q.M.

Il Tribunale di Palmi, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione proposta da [redacted] nei confronti di [redacted], così provvede:

Firmato Da: [redacted] Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3f49bb16612d34f44bf6704fa0702af1

- affida la figlia minore [redacted] in via esclusiva alla madre [redacted] alla quale è, altresì, assegnata la casa coniugale sita in Rosarno alla [redacted];;
- pone a carico di [redacted] quale contributo per il mantenimento della figlia [redacted] un assegno mensile di € 200,00, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT, da corrispondere a [redacted] entro il giorno 5 di ogni mese, nonché il 50% delle spese straordinarie (previa documentazione);
- dispone a cura del Coordinatore dei Servizi Socio-Sanitari competente per territorio l'elaborazione di un percorso di supporto psicologico sulla minore di età [redacted] per le esigenze meglio specificate in parte motiva (pag. 9 e 10).
- rigetta nel resto;
- dispone la compensazione delle spese di lite tra le parti.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.

Palmi, così deciso nella camera di consiglio del 3 marzo 2020

Il Presidente

dott. [redacted]

Firmato Da: [redacted] Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3f49bb16612d34f44bf6704fa0702af1